

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FIRENZE

IL COMPENSO PROFESSIONALE DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA

IL COMPENSO PROFESSIONALE DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA

ARGOMENTI TRATTATI

1. ABOLIZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
2. ADEMPIMENTI RELATIVI AI NUOVI OBBLIGHI
3. IL CONTRATTO PROFESSIONALE
4. IL PARERE DI CONGRUITA'
5. GIURISPRUDENZA ED ORIENTAMENTI

1. ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI È STATA INTRODOLTA CON IL D.L. 24/01/2012 N. 1 “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture” convertito in Legge 24/03/2012 n.27 e s.m.i.

D.L. N. 1/2012 ENTRATO IN VIGORE IL 24/01/2012

CAPO III - SERVIZI PROFESSIONALI - Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. **Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.**
2. *Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, **nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista** è determinato con riferimento a **parametri** stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei **corrispettivi da porre a base di gara** nelle procedure di affidamento di **contratti pubblici** dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si **applicano i parametri** individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.*
3. **Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

1. ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

D.L. N. 1/2012 ENTRATO IN VIGORE IL 24/01/2012

4. **Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito**, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale**. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì **indicare i dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci **di costo, comprensive di spese, oneri e contributi**. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. **Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.**

...omissis.....

1. ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

QUADRO COMPARATIVO ANTE/POST D.L. 1/2012 NORME COMPENSO PROFESSIONALE		
NORMA	VIGENZA ANTE 24/01/2012	VIGENZA DAL 24/01/2012
C.C. ART. 2233	SI	SI
LEGGE N. 143 / 1949 (LAVORI PRIVATI)	SI	ABROGATA VIGENZA IN VIA TRANSITORIA solo per le LIQUIDAZIONI DI ORGANI GIURISDIZIONALI fino all'entrata in vigore del D.M. GIUSTIZIA N. 140/2012 (in vigore dal 23/08/2012)
D.M. 04/04/2001 (LAVORI PUBBLICI)	SI	ABROGATA VIGENZA IN VIA TRANSITORIA sia per le LIQUIDAZIONI DI ORGANI GIURISDIZIONALI che per la determinazione DEL CORRISPETTIVO a base di gara lavori pubblici fino all'entrata in vigore del D.M.GIUSTIZIA N. 143/2013 (in vigore dal 01/11/2013)
D.L. 223/2006 art 2. (DECRETOBERSANI)	SI	ABROGATO

4. IL PARERE DI CONGRUITA'

PERMANENZA DEL POTERE DI OPINAMENTO PARCELLE DEL CONSIGLIO

- Il potere di esprimere pareri sui compensi dei professionisti è attribuito al Consiglio dell'Ordine dalla **legge professionale del 1923**

Art. 5 Legge 24 giugno 1923 n. 1395 (legge professionale)

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) ... omissis ...

2) ... omissis ...

3) *dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;*

4) ... omissis ...

- All'opinamento delle parcelle fa riferimento il **Codice Civile**

Art. 2233 c.c. - **Compenso**

*Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, **sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.***

- In nessuno dei due casi è presente un richiamo alle tariffe, **deve quindi escludersi il venir meno del potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla congruità della parcella** come conseguenza del c. 5, art. 9, D.L. n. 1/2012 (“Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe”).

4. IL PARERE DI CONGRUITA'

IL DECRETO INGIUNTIVO

- Il procedimento per ingiunzione o ricorso per decreto ingiuntivo è disciplinato dagli **artt. 633 e segg. del Codice di Procedura Civile**

Art. 633 c.p.c. - *Condizioni di ammissibilità*

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

*1) se del diritto fatto valere si dà **prova scritta**;*

2) ... omissis ...

*3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi **spettanti** ai notai a norma della loro legge professionale, oppure **ad altri esercenti una libera professione** o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.*

Art. 636 c.p.c. - *Parcella per spese e prestazioni*

*Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla **parcella** delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e **corredata dal parere della competente associazione professionale**. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.*

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

4. IL PARERE DI CONGRUITA'

PARERE DI CONGRUITA' E DECRETO INGIUNTIVO

- Fino al 24 gennaio 2012, il professionista che non vedeva riconosciuti i propri crediti otteneva dal giudice il decreto ingiuntivo presentando una **domanda** corredata da quanto previsto dall'**art. 636 c.p.c.**, e cioè:
 - **Parcella** sottoscritta di spese e prestazioni
 - **Parere della** competente **associazione professionale**
- Dopo il D.L. n. 1/2012 ci sono due diverse interpretazioni:

Secondo alcuni commentatori sarebbero **tacitamente abrogati**:

- **art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3**
- **art. 636 c.p.c.**

- 1 **L'unica condizione di ammissibilità** per ottenere dal giudice l'ingiunzione di pagamento rimarrebbe per il professionista, come per ogni altro creditore, la **prova scritta** prevista dal n. 1, art. 633 c.p.c., e quindi **l'esistenza del preventivo di massima**.

Trib. Varese, Sez. I civ., decreto 11 ottobre 2012

- 2 Secondo altri, fra cui il CNF e il CNAPPC, l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 non modificherebbe, nella sostanza, la procedura del ricorso per ingiunzione ed il professionista può continuare a farne richiesta al giudice secondo le **modalità tradizionali**.

L'unica variazione riguarderebbe il parametro di giudizio utilizzato dall'associazione professionale nella formulazione del parere di congruità.

Parere CNF 23 ottobre 2012 e Circolare CNAPPC 5 dicembre 2012 n. 145

5. GIURISPRUDENZA E ORIENTAMENTI

Saranno le sentenze future a stabilire quale delle due linee farà giurisprudenza, in ogni caso è **consigliabile** che **la domanda di ingiunzione** presentata al giudice dal professionista che vuole vedere riconosciuto il proprio credito **sia sempre accompagnata dal parere di congruità dell'associazione professionale**

in quanto:

- **In presenza di un accordo scritto** sul compenso, il parere di congruità può avere una sua utilità per **dimostrare la congruità delle prestazioni eseguite con quelle pattuite**

Infatti:

(...omissis...) il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione (...omissis...)

(Cass. SS.UU., 27 gennaio 2009 n. 1874; 24 giugno 2009 n. 14812; 13 marzo 2008 n. 6534; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010 n. 9352; Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009 n. 8749)

- Qualora il giudice ritenga di dar corso ad un **procedimento di cognizione ordinaria**, sarà in ogni caso tenuto a determinare l'ammontare del compenso **dopo aver sentito il parere dell'associazione professionale** a cui il professionista appartiene (ai sensi dell'**art. 2233 c.c.**), ferma restando la discrezionalità sulla eventuale nomina del CTU.

5. GIURISPRUDENZA E ORIENTAMENTI

AMBITI DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLE TARIFFE E DEI PARAMETRI MINISTERIALI NELLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

- Per le prestazioni professionali **iniziate dopo** l'entrata in vigore del **D.L. 24 gennaio 2012 n. 1** è il **preventivo di massima** il riferimento per la **determinazione del compenso**.
- **Solo in assenza di detto preventivo**, o nel caso siano state svolte prestazioni non previste nell'accordo, l'onorario sarà determinato applicando altri criteri.

Prima di definire gli ambiti di applicazione temporale dei criteri per la determinazione giudiziale dell'onorario, conviene ricordare i passaggi che hanno condotto dal vecchio regime tariffario al nuovo sistema di determinazione del compenso:

24 gennaio 2012	entra in vigore il D.L. 1/2012	1) OBBLIGO DI PREVENTIVO PRELIMINARE
		2) ABROGAZIONE DELLE TARIFFE
dal 24 gennaio al 23 agosto 2012	DISCIPLINA TRANSITORIA	<i>Le tariffe abrogate restano vigenti limitatamente alla liquidazione giudiziale (c. 3, art. 9, D.L. n. 1/2012)</i>
23 agosto 2012	entra in vigore il D.M. 140/2012	4) CADUCAZIONE DEFINITIVA DELLE TARIFFE
		3) EMANAZIONE PARAMETRI MINISTERIALI

5. GIURISPRUDENZA E ORIENTAMENTI

Art. 41, D.M. 140/2012 - *Disposizione temporale*

*Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle **liquidazioni successive** alla sua entrata in vigore (e cioè al **23 agosto 2012**).*

N.B. Dal punto di vista giuridico il momento della liquidazione coincide con quello dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero con la cessazione dell'incarico.

Alcune recenti sentenze hanno messo in evidenza due concetti fondamentali:

1. *Il **compenso professionale** afferente ad uno specifico incarico **evoca una nozione unitaria** e non è possibile applicare criteri diversi alle singole prestazioni compiute.*
2. *La misura del compenso professionale è determinata in base ai criteri correnti **al momento della conclusione dell'incarico**, indipendentemente da quando tale incarico abbia avuto inizio.*

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN SEDE GIUDIZIALE (in assenza di prova del preventivo di massima)

- Se l'incarico si è concluso **prima del 23 agosto 2012** → si applica il **sistema tariffario previgente**
- Se l'incarico si è concluso **dopo di 23 agosto 2012** → si applicano i **parametri ministeriali**

N.B. Per gli incarichi **cominciati dopo il 24 gennaio 2012**, *l'assenza di prova del preventivo di **massima** costituisce elemento di **valutazione negativa** dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso* (c. 6, art. 1, D.M. 140/2012).

5. GIURISPRUDENZA E ORIENTAMENTI

ORIENTAMENTI DELL'OAPPC DI FIRENZE

- Per precise esigenze di garanzia nei confronti sia del professionista che del cliente, l'OAPPC di Firenze ha ritenuto di allinearsi con i criteri di determinazione del compenso che si possono ragionevolmente ipotizzare applicati anche in sede di giudizio.
- Per gli incarichi **terminati dopo il 23 agosto 2012**, il parere di congruità viene rilasciato con riferimento ai parametri ministeriali, **integrati con criteri dedotti coerentemente al disposto dell'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera e decoro della professione)** per quelle prestazioni che non trovano rispondenza diretta nel D.M. 140/2012 e che non sono ad esso riconducibili per analogia.
- Resta ferma la facoltà del giudice di applicare altri metodi di valutazione, come specificato nel c. 7, art. 1, D.M. n. 140/2012 :*"In nessun caso le soglie numeriche indicate -...omissis...- sono vincolanti per la liquidazione stessa"*.

SCHEMA RIEPILOGATIVO PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DI CONGRUITA'

INIZIO INCARICO			TERMINE INCARICO	CRITERI
ANTE 24/01/12	A	con o senza preventivo preliminare	ANTE 23/08/12	tariffe abrogate
	B		POST 23/08/12	parametri ministeriali
POST 24/01/12 (OBBLIGO PREVENTIVO)	C	CON PREVENTIVO	qualunque	PREVENTIVO
	D	SENZA PREVENTIVO (o con preventivo non esauriente)	ANTE 23/08/12	tariffe abrogate
	E		POST 23/08/12	parametri ministeriali